

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **19/1999** (ECLI:IT:COST:1999:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **25/11/1998**; Decisione del **27/01/1999**

Deposito del **05/02/1999**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24423**

Atti decisi:

N. 19

## ORDINANZA 27 GENNAIO-5 FEBBRAIO 1999

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI giudice, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore di Avezzano, iscritta al n. 689 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso di un dibattimento per il delitto di furto aggravato il pretore di Avezzano sottoponeva l'imputato a perizia, avendo motivo di ritenere che l'imputato stesso non fosse in grado di partecipare coscientemente al processo, e che l'accertamento psichiatrico concludeva "per l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, per la sua incapacità di intendere e di volere al momento del fatto", nonché per l'assenza di pericolosità sociale;

che, ordinata la sospensione del processo e designato un curatore speciale, a norma dell'art. 71, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, il pretore, alla scadenza del sesto mese dall'ordinanza di sospensione, disponeva, ai sensi dell'art. 72, comma 1, dello stesso codice, un nuovo accertamento psichiatrico il cui esito non differiva da quello precedentemente eseguito; in più, il perito - a seguito di specifico quesito del giudicante - formulava una prognosi di immodificabilità in senso migliorativo, riconoscendo ... cause precocissime che hanno determinato un danno organico permanente;

che all'ulteriore scadenza dei sei mesi, il pretore, prima di disporre un nuovo accertamento, premessa l'inutilità di periodiche verifiche essendo assente ogni possibilità di una favorevole evoluzione dello stato patologico, ha, con ordinanza del 25 luglio 1997, denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al giudice, nel caso in cui l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo sia irreversibile, di definire il processo stesso "con pronuncia di mero rito, attestante il difetto, rebus sic stantibus, di una condizione del procedere"; ferma restando la riproponibilità dell'azione penale (salva l'incidenza della prescrizione), a norma dell'art. 345 del codice di procedura penale, ove l'irreversibilità della malattia mentale dovesse venir meno o fosse stata erroneamente diagnosticata;

che il giudice a quo argomenta come la questione ora proposta sia diversa da quella dichiarata non fondata con sentenza n. 281 del 1995, sia per il tertium comparationis evocato, e cioè la situazione dell'imputato che versi solo transitoriamente in stato di incapacità di intendere e di volere, con conseguente irragionevole equiparazione delle due ipotesi poste a confronto, sia per la soluzione ora additata, da ritenere "costituzionalmente obbligata" in quanto derivante "da principi generali di sistematicità e coerenza interna dell'ordinamento";

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, riportandosi a quanto dedotto nell'atto di intervento proposto in relazione alla questione decisa con sentenza n. 281 del 1995;

Considerato che il rimettente, col precisare che l'accertamento psichiatrico disposto aveva acclarato lo stato di incapacità di intendere e di volere al momento del fatto e che tuttavia non potrebbe pronunciare il proscioglimento per tale causa perché "siffatte pronunce implicano un'implicita affermazione di responsabilità e inducono o possono indurre a conseguenze sfavorevoli (iscrizione nel casellario giudiziale, applicazione di misure di sicurezza ecc.) incompatibili con la condizione di minorità dell'imputato", non ha indicato le ragioni per le quali, in presenza di un imputato in tale stato da non poter partecipare coscientemente al processo, non si sia proceduto ad assumere le prove ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, comma 4, e 70, comma 2, del codice di procedura penale, anche utilizzando in dibattimento lo strumento previsto dall'art. 507 dello stesso codice, dato che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (v. sentenza n. 281 del 1995, nonché sentenze n. 340 del 1992 e 23 del 1979), l'attuale sistema se, da un lato, risulta informato "alla tutela della libertà di determinazione dell'imputato", favorisce, dall'altro lato, "il compimento delle attività acquisitive in suo favore", secondo una linea diretta comunque a precludere che "perdurando l'incapacità, possa essere pronunciata una decisione di condanna dalla quale scaturirebbe la sicura violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione";

che, peraltro, mentre per un verso, trattandosi di infermo di mente tunc et nunc non

restava precluso al giudice a quo previa acquisizione, con le modalità sopra ricordate, delle prove a favore dell'imputato, prosciogliere l'imputato stesso o nel merito ovvero per infermità di mente al momento del fatto, tanto più che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il perito aveva accertato l'assenza di pericolosità sociale;

che, dunque, il giudice a quo omettendo, non soltanto ogni riferimento all'attività di acquisizione probatoria da cui sarebbe potuta scaturire anche una pronuncia di assoluzione nel merito, ma pure ogni richiamo alla possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 88 del codice penale, ha mancato di motivare in ordine al necessario requisito della rilevanza;

che, di conseguenza, la questione, così come proposta, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Avezzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*